Ai Colleghi

La Commissione elettorale, riunitasi in data odierna, ha ammesso alla competizione elettorale del 23 e 24 ottobre p.v. i seguenti candidati, secondo l'ordine di deposito delle istanze:

1. Martone Marcella
2. Bertoni Elena
3. Barulli Antonio Giovenale
4. Cantone Alfonso
5. Biello Piergiorgio
6. Di Lucente Florindo
7. Piermarino Attilio
8. Tamasi Francesca
9. Pollice Ombretta
10. Scuncio Eleonora
11. Petrarca Giovanni
12. Marinelli Marco
13. Longobardi Alessandra
14. Costagliola Chiara
15. De Toma Sonia
16. Formichelli Rita Paola
17. Nini Sara
18. Fuschino Mario
19. Carugno Maurizio
20. Melogli Giorgio
21. Di Sandro Raffaele

Si trasmette, in allegato uno ***stralcio della Legge n. 113/2017*** *e segnatamente degli* ***artt. 10 e 14*** *che disciplinano le modalità di voto e di scrutinio:*

Art. 10.
Schede elettorali ed espressione del voto
1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 14.
Scrutinio delle schede
1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera *a)* .
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Saluti

Il Presidente

Avv. Marciano Moscardino